

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Ill.mo TRIBUNALE DEL LAVORO DI CIVITAVECCHIA

RICORSO EX ART. 700 CPC ANTE CAUSAM

CON ISTANZA DI DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE

E RICHIESTA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI TELEMATICI

Oggetto: Comparto scuola pubblica - docente di sostegno.

(ex plurimis, Trib. Lav. Roma Sent. 11502/19; Trib. Lav. Fermo Sent. 59/2022 allegata)

PER: Prof.ssa COSTA AGNESE (CSTGNS69M70D514B) nata a Favara il 30/08/1969 e residente in Cerveteri alla Via Arcangelo Corelli n. 70, rappresentata e difesa, come da mandato allegato al presente ricorso, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliata per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore. Si chiede, pertanto, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it e/o al seguente fax 0833273227 – 0832345677.

Contro

Ministero dell'Istruzione (C.F. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (C.F. 97248840585) con l'Avvocatura Generale dello Stato, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ambito Territoriale per la Provincia di Roma (C.F. 97248840585) con l'Avvocatura Generale dello Stato, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Tanto premesso, la Prof.ssa Costa ricorre per le seguenti ragioni di fatto e di diritto

FATTO

1. La ricorrente è una docente di sostegno precaria e presta servizio presso la scuola secondaria "Istituto Superiore Leonardo da Vinci" di Fiumicino (Rm), con contratto di lavoro sino al 30/06/2022 (**doc. 1**).
2. Inoltre, la Prof.ssa Costa è iscritta nella Seconda Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di Roma (**doc. 2**), ed ha cumulato servizio sul sostegno in misura pari a 180 giorni per tre anni, come riepilogato nella seguente tabella:



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

DATA INIZIO INCARICO	DATA FINE INCARICO	POSTO	ISTITUTO
30/09/2016	fino a nomina avente diritto	Posto sostegno minorati psicofisici	IC "Cingolani" Montecassiano
18/10/2016	29/10/2016	Posto sostegno minorati psicofisici	IC Perugia 4 Perugia
03/04/2017	04/04/2017	Posto sostegno minorati psicofisici	IC Torrimpietra Fiumicino
06/06/2017	06/06/2017	Posto sostegno minorati psicofisici	IC Torrimpietra Fiumicino
19/09/2017	31/08/2018	Posto sostegno minorati della vista	IC Torrimpietra
14/09/2018	18/09/2018	Posto sostegno minorati psicofisici	IC Porto Romano di Fiumicino
19/09/2018	30/06/2019	Posto sostegno minorati psicofisici	Don Milani di Cerveteri (Rm)
16/10/2019	30/06/2020	Posto sostegno minorati psicofisici	Istituto Superiore Croce-Aleramo di Roma
09/10/2020	30/06/2021	Posto sostegno minorati psicofisici	Istituto Superiore Luca Paciolo di Bracciano (Rm)
08/09/2021	30/06/2022	Posto sostegno psicofisico	Istituto Superiore Leonardo da Vinci di Fiumicino (Rm)

- La ricorrente ritiene dunque che l'anzianità di servizio prestata, pari a 180 giorni per tre anni scolastici, debba essere riconosciuta come servizio specializzante, e, dunque, debba permetterle l'inserimento negli elenchi della Prima Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze concernenti il sostegno didattico (GPS), così come aggiornate a seguito della recente Ordinanza n. 112/2022 (**doc. 3**).
- Viceversa, alla Prof.ssa Costa non è riconosciuta la specializzazione sul sostegno, nonostante il proprio servizio svolto rientri nello storico precariato scolastico.
- Ne deriva che la ricorrente, benché il servizio svolto sia pari a 36 mesi (180 giorni per tre anni), continua ad essere inserita soltanto nella Seconda Fascia delle GPS a cui hanno accesso i docenti non specializzati.
- La ricorrente, in occasione del recente aggiornamento delle GPS, ha perciò inviato tempestivamente la domanda di inserimento per la Seconda Fascia di Roma, attraverso la procedura online; nonché ha inviato la domanda di inserimento nella Prima Fascia delle GPS di Roma in formato cartaceo (**doc. 4**), in quanto, a causa del contestato divieto



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

del Ministero, non era nelle condizioni materiali di inoltrare la domanda online anche per la Prima Fascia delle GPS di Roma; infatti, tale procedura telematica di trasmissione dell'istanza è riservata dal Ministero soltanto ai docenti in possesso dei titoli ritenuti validi ai fini dell'inserimento nell'ambita graduatoria.

7. Peraltro, di recente, la **Legge n. 15/2022** ha previsto che i docenti specializzati sul sostegno potranno accedere ai piani di reclutamento per l'attribuzione dei contratti di lavoro a **tempo pieno ed indeterminato in vista del nuovo anno scolastico**.
8. Ne deriva che se alla ricorrente fosse riconosciuto il valore specializzante del servizio, e fosse inserita nella Prima Fascia per il sostegno, potrebbe quest'anno partecipare ai piani di reclutamento.
9. Per tali ragioni, al fine di ottenere il riconoscimento del valore specializzazione del servizio e il conseguenziale inserimento gli Elenchi della Prima Fascia delle GPS per il Sostegno, e, pertanto, la partecipazione ai piani di reclutamento in vista del nuovo anno scolastico, la docente propone le seguenti doglianze.

FUMUS BONI IURIS

IN LIMINE LITIS

SULLA GIURISDIZIONE DELL'A.G.O.

- 1.1. Per quanto concerne la giurisdizione, appare opportuno ribadire per tuziorismo come la domanda vada sottoposta al vaglio del Giudice Ordinario.
- 1.2. Sul punto, è intervenuto anche il chiarimento delle Sezioni Unite (SS.UU. **15 dicembre 25840/2016**), tramite cui è stato affermato il già noto principio della **c.d. doppia tutela** (si veda, *ex plurimis*, Cass. SS. UU. del 2013, n. 27991).
- 1.3. In particolare, la Corte di Cassazione ha statuito che quando oggetto del giudizio, come nel caso di specie, sia **l'accertamento del diritto** "nella singola collocazione del docente in una determinata graduatoria," questa vada sottoposta al giudice ordinario del quale dunque permane il potere di "disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa sub primaria" (SS.UU n. 27991/13).
- 1.4. Le Sezioni Unite, nello specifico, hanno consolidato il predetto principio, ribadendo per l'appunto che (SS.UU. **15 dicembre 25840/2016**): "se la domanda rivolta al giudice è



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
 ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
 STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
 VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
 TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

specificamente volta **all'accertamento del diritto** del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario".

1.5. Per di più, il Consiglio di Stato ha ritenuto che: *"il medesimo principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite in una recente sentenza (Corte di Cassazione n.3032 dell'8 febbraio 2011), secondo cui la giurisdizione sulla impugnativa delle graduatorie spetta al giudice ordinario perché vengono in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n.165 del 2001, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi" (Ad. Pl. n. 11 del 2011).*

I

VIOLAZIONE E-O ERRONEA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA GENERALE DELLE RELAZIONI DI LAVORO – VIOLAZIONE DELLA L. n. 15/2022.

1.1. Il riconoscimento del valore abilitante/specializzante del servizio è stato sancito di recente dalla giurisprudenza di merito, tra cui, da ultimo, si segnala il Tribunale del Lavoro di Fermo, con sentenza di merito n. 59/2022 che si allega, a seguito di ricorso promosso da questa stessa Difesa. Il Tribunale, al pari della rispettiva Corte di Appello, ha stabilito il principio valevole anche per i docenti con servizio secondo cui:

*"Il legislatore opera un'equiparazione, tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti, dell'abilitazione (intesa come conseguimento dei PAS, TFA e SSIS) con 24 c.f.u. o **36 mesi di servizio**" (nello stesso senso anche cfr. Trib. Lav. Roma Sent. 11502/19 del 19/12/2019; Trib Lav. Parma Ordinanza 3035/19 del 19/11/2019).*

1.2 Inoltre, sul punto è anche intervenuto il Consiglio di Stato, il quale, evocando il diritto euro unitario, ha stabilito che: ***"Senonché, nella stessa decisione n. 7789/19, al punto 5, si riconosce che la ratio del requisito richiesto per partecipare al concorso (l'abilitazione oltre la laurea) "è l'aver svolto un'attività di formazione orientata alla funzione docente, che abbia come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti. Ed è appena***



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
 ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
 STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
 VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
 TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

il caso di ricordare che l'avere svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile alla abilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 (cd. sentenza Mascolo)".

La predetta sentenza nomofilattica emessa dal Consiglio di Stato è dunque scaturita in occasione del concorso del 2016, a cui vennero ammessi i soli docenti abilitati all'insegnamento.

Al contrario, i docenti con anzianità pari a 36 mesi vennero ingiustamente esclusi dalla possibilità di accedere al concorso per il ruolo, in quanto il servizio non era ritenuto al pari dell'abilitazione/specializzazione all'insegnamento.

Ebbene, l'Alto Consesso, richiamando i noti principi comunitari, ha stabilito invece come il servizio protrato in misura pari a 180 giorni per tre anni ("soglia comunitaria") debba essere invece inteso come abilitante all'insegnamento.

1.2. Sulla base del condiviso approdo giurisprudenziale eurounitario, e richiamato anche dalla giurisprudenza nomofilattica, si ricava dunque che la mansione di docente, protratta nel tempo, quanto meno in misura pari a 180 giorni per tre anni, alla luce della giurisprudenza comunitaria citata, debba essere intesa in senso abilitante/specializzante allo svolgimento della professione di docente.

II

ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – SVIAMENTO DI POTERE – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3,4, 97 DELLA COSTITUZIONE -VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – CONTRADDITTORIETA' DEI PROVVEDIMENTI.

2.1. Con la presente doglianza si intende esaminare un altro specifico profilo, da cui emerge la manifesta illogicità del comportamento del Ministero, nonché la palese **violazione del principio di non contraddizione ed illogicità manifesta.**

In effetti, la ricorrente lavora da oltre tre anni in quanto docente di sostegno presso la scuola pubblica. Da ciò deriva che se la ricorrente è stata assunta dal Ministero per lo svolgimento



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
 ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
 STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
 VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
 TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

della mansione di insegnante di sostegno, vuol dire dunque che la docente è ritenuta senz'altro in grado di svolgere la predetta mansione lavorativa, altrimenti, la ricorrente, se non fosse in grado di svolgere la mansione per cui presta servizio, non poteva di certo essere assunta a tempo determinato **a parità di mansione**.

Tuttavia, mentre il Ministero convoca la docente ogni anno, lo stesso Ministero non ritiene che la docente sia abilitata a svolgere la mansione assegnatale.

2.2. Inoltre, il valore specializzante del servizio svolto lo si evince anche dall'art 17 comma 7 del D.lgs. n. 59/2017 il quale prevede che: *“La procedura di cui al comma 2, lettera c), e' bandita con cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, ed e' riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 2 lettera b), che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti”*.

Tale problematica è analoga a quella dei 24 CFU, in relazione a cui una parte della giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Lav. Roma Sent. 11502/19 del 19/12/2019) ritiene che tali titoli siano abilitanti.

D'altronde, se i 24 CFU, secondo la succitata giurisprudenza sono ritenuti abilitanti, a maggior ragione potrà esserlo il servizio svolto in misura pari a 180 giorni per tre anni.

Pertanto, la stessa ricorrente ha conseguito il titolo in “Tecniche e Procedure per Insegnanti ed Educatori del Sostegno e dell'Inclusione Scolastica”, presso l'Istituto Nazionale Pedagogia Familiare, il cui programma è analogo e sovrapponibile a quello del TFA (doc. 5).

III

PERICULUM IN MORA

3.1. Per quanto attiene al **fumus boni iuris**, questo lo si evince in maniera chiara da quanto sopra è stato argomentato.

Per quanto invece attiene al **periculum in mora** va detto che è previsto dalla normativa in vigore, ossia della Legge n. 15/2022, l'assunzione a tempo indeterminato dei docenti di sostegno inseriti nella Prima Fascia delle GPS, da cui la ricorrente è ingiustamente esclusa.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
 ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
 STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
 VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
 TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

In particolare, la predetta norma (*Proroga del reclutamento dei docenti specializzati dalle graduatorie provinciali per le supplenze finalizzato a garantire il diritto all'istruzione degli studenti con disabilità*) stabilisce che: “1. Al fine di sopperire alle esigenze di sostegno scolastico e di garantire i diritti degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall'acuirsi e dal persistere della pandemia di COVID-19, l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124»).

3.2. Pertanto, la ricorrente, in quanto esclusa dalla Prima Fascia delle GPS per il Sostegno, perché il proprio servizio non è considerato specializzante, è altresì esclusa dal canale di reclutamento a tempo pieno e indeterminato in vista del nuovo ed imminente anno scolastico.

Ne deriva che, in assenza di un provvedimento d'urgenza ed anticipatorio, la ricorrente non potrà partecipare al predetto piano di reclutamento.

Il diritto scolastico, com'è noto, a differenza del settore privato, è caratterizzato dal fatto che i provvedimenti amministrativi, se protratti nel tempo, possono esaurire la propria efficacia, oltre al fatto che gli stessi provvedimenti coinvolgono altri soggetti.

3.2. Ne discende che se la sentenza di merito giungerà dopo il piano di reclutamento in vista dell'imminente anno scolastico, le cattedre saranno già state assegnate ad altri docenti, con derivante impossibilità di recuperare il posto che la ricorrente potrebbe occupare se partecipasse al piano di reclutamento indetto per i docenti di sostegno.

Si specifica, infatti, che, come è stato evidenziato più volte dalla Giurisprudenza (**cf. C.d.S. Sent. n. 3906/2018**), i docenti di sostegno oggi sono numericamente inferiori rispetto al fabbisogno, pertanto, in ogni provincia c'è la necessità di ricoprire le cattedre per il sostegno, ragion per cui è derivato il recente piano di reclutamento.

Inoltre, non può neppure essere trascurato come l'omesso riconoscimento del valore specializzazione del servizio impedisca il normale svolgimento dell'attività didattica, in quanto



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

la docente è costretta a cambiare quasi ogni anno l'Istituto scolastico presso cui lavora, con derivante interruzione dell'attività didattica prestata nei confronti dell'alunno bisognoso del sostegno didattico.

IV

ISTANZA DI DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE

4.1. In ragione delle situazioni giuridiche soggettive coinvolte ossia la continuità didattica sul sostegno e l'immissione in ruolo in vista del nuovo ed imminente anno scolastico, appare opportuno adottare, in attesa della discussione in camera di consiglio, la misura cautelare ex art 669 sexies cpc.

In effetti, sino alla discussione in camera di consiglio, gli Uffici Scolastici avranno già proceduto alla composizione delle graduatorie a seguito del nuovo aggiornamento, e, dunque, la ricorrente non solo rimarrà esclusa dalla Prima Fascia delle GPS, ma altresì resterà esclusa anche dalla partecipazione al piano di reclutamento ai sensi della Legge n. 15/2022, a cui invece i docenti specializzati sul sostegno potranno accedere.

V

ISTANZA PUBBLICI PROCLAMI TELEMATICI

Si chiede a Codesto Ill.mo Tribunale del Lavoro di autorizzare la notificazione per pubblici proclami telematici, attraverso la pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito del Ministero dell'Istruzione. Com'è noto, nel rito nel lavoro non esistono controinteressati, ma comunque l'art. 102 cpc tipizza la figura del litisconsorte necessario.

Ne deriva che essendo materialmente impossibile portare a conoscenza del presente contenzioso tutti i ricorrenti che hanno proposto domanda di inserimento nella Prima Fascia delle GPS, come da prassi giurisprudenziale oramai consolidata, si chiede di procedere con la notificazione del presente atto tramite pubblici proclami telematici. Attraverso tale nota e consueta modalità di notifica del ricorso in ambito di contenzioso scolastico, sarà possibile portare a conoscenza del presente contenzioso tutti i docenti che parteciperanno al piano di reclutamento e che hanno proposto domanda di inserimento nella Prima Fascia delle GPS per il sostegno didattico della provincia di Roma.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
 ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
 STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
 VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
 TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Tanto premesso, in fatto e in diritto, la ricorrente con il presente ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art.700 cpc *ante causam*

CHIEDE

a Codesto Ill.mo Tribunale del Lavoro in via cautelare anche *inaudita altera parte*:
ACCERTARE E DICHIARARE ED ORDINARE E/O CONDANNARE: il diritto della
ricorrente all'inserimento nella Prima Fascia delle GPS per il sostegno della provincia di
Roma, scuola secondaria di primo e/o secondo grado, in quanto docente con servizio
specializzante svolto in misura pari a 180 giorni per tre anni scolastici, previa
partecipazione dell'istante al recente piano di reclutamento in vista dell'imminente anno
scolastico, ove occorra previa disapplicazione e/o inibizione del provvedimento gravato ed
allegato (ordinanza ministeriale n. 112/2022) nei limiti dell'interesse, fatta salva ogni altra
e diversa statuizione secondo Giustizia. DISPORRE la notificazione per pubblici proclami
telematici sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione.

Petitum del merito: ACCERTARE E DICHIARARE ED ORDINARE E/O
CONDANNARE: il diritto della ricorrente all'inserimento nella Prima Fascia delle GPS
per il sostegno della provincia di Roma, scuola secondaria di primo e/o secondo grado, in
quanto docente con servizio specializzante svolto in misura pari a 180 giorni per tre anni
scolastici, previa partecipazione dell'istante al piano di reclutamento a.s. 2022/2023, ove
occorra previa disapplicazione del provvedimento gravato (ordinanza ministeriale n.
112/2022), fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo Giustizia. DISPORRE la
notificazione per pubblici proclami telematici sul sito istituzionale del Ministero
dell'Istruzione.

Con vittoria di spese oltre accessori come per legge.

Si dichiara che la presente controversia verte in materia di pubblico impiego e che quindi il valore del contributo unificato è pari ad euro 259,00 se dovuto.

Si allega:

- 1) Contratto di lavoro;
- 2) Domanda telematica di inserimento nella Seconda Fascia delle GPS 2022;
- 3) Ordinanza ministeriale n. 112/2022;



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- 4) Istanza di inserimento nella Prima Fascia delle GPS 2022;
- 5) Titolo e programmi corso di sostegno sostenuto dalla ricorrente;
- 6) Servizio svolto in misura pari a 180 giorni per tre anni;
- 7) Giurisprudenza di merito su fattispecie analoga.

Salvezze illimitate.

Lecce- Civitavecchia, 22/06/2022

Avv. Sirio Solidoro

